

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 maggio 2019, n. 139

**Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018: deroga ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e 7.**

**Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del Servizio, riferisce:**

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e ss.mm.ii. , relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 e ss.mm.ii, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018, recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009";

Visto:

- l'art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018 che disciplina l'avvicendamento di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, definendo che la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- l'art. 2 comma 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018 il quale prevede che "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero";
- il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g) , della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

Considerati gli ordinari vincoli pedoclimatici a cui sono soggetti gli ambiti territoriali regionali a vocazione cerealicola, al fine di non penalizzare le aziende cerealicole biologiche regionali, si ritiene opportuno consentire rotazioni quadriennali che comprendano almeno tre specie differenti di cui una leguminosa;

Ritenuto necessario adottare una specifica deroga ai sensi del D.M. 6793 del 18/7/2018, relativa agli avvicendamenti previsti al comma 2 dell'art. 2 del citato decreto;

Dato atto che con nota prot. AOO/155/26.03.2019 n. 2286 è stata inviata al MIPAAFT – Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca, la richiesta del parere di conformità alla regolamentazione europea della deroga proposta, con allegata relazione tecnico scientifica resa dal C.R.E.A. - Centro Ricerca per la cerealicoltura (CER);

Preso atto del parere favorevole di conformità della deroga proposta con le norme generali di produzione vegetale previsti dall'art. 12.1 lett. b) del Reg. (CE) n. 834/07 trasmesso in data 08/05/2019 prot. n. 0032925, acquisito agli atti con prot. AOO/155/09.05.2019 n. 3473;

Si propone per quanto sopra, di stabilire, ai sensi dell'articolo 2 commi 2 e 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018, negli ambiti territoriali regionali a vocazione cerealicola, che:

- sono consentite rotazioni quadriennali all'interno delle quali siano previste non meno di tre specie principali differenti, di cui una leguminosa;
- si considera, ai fini della presente disposizione, la coltura in corso come primo anno della rotazione.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 (Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

*Il funzionario Istruttore:* (dott. Vitantonio Priore)

*Il dirigente del Servizio* (dott.ssa Rossella Titano)

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**RITENUTO**, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

**DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- di stabilire, ai sensi dell' articolo 2 commi 2 e 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6793 del 18 luglio 2018, negli ambiti territoriali regionali a vocazione cerealicola, che:
  - sono consentite rotazioni quadriennali all'interno delle quali siano previste non meno di tre specie principali differenti, di cui una leguminosa;
  - si considera, ai fini della presente disposizione, la coltura in corso come primo anno della rotazione;
- di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di composto da 4 (quattro) facciate e dall'Allegato A composto da 329 facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia alla Sezione Bilancio e Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura e Risorse Agroalimentari e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione proponente.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ  
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  
(dott. Luigi TROTTA)